

Il ricorso è iscritto al n. 23.12.2011 e vertente
in materia di equa riparaione e danni e per



Rg

RISERVATO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE

Composta dai Sigg.ri magistrati:

dott. Maria Teresa Mirra

Presidente

dott. Maria Enrica Puoti

Consigliere Relatore

dott. Anna Maria Pagliari

Consigliere

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 23.12.2011 e vertente

TRA

NON PER PUBBLICAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Iervolino (RVLFMN70M59G190QI), unitamente alla stessa elettivamente domiciliata in VIALE **NON PER PUBBLICAZIONE** giusta procura a margine del ricorso per equa riparaazione;

Ricorrente

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ROMA

Resistente

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con ricorso del 23.12.2011 **RISERVATO** ha chiesto, lamentando danni non patrimoniali, l'equa riparaazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, per l'irragionevole durata del procedimento dalla medesima instaurato davanti al Tribunale di Ariano Irpino (AV) nei confronti **NON PER PUBBLICAZIONE** lamentando la consegna di arredi non conformi al contratto di compravendita stipulato tra le parti;

WJA

che il giudizio di primo grado ha avuto inizio in data 27.07.2001 e si è concluso con sentenza del Tribunale di Ariano Irpino in data 17.11.2010.;

che il processo presupposto ha avuto una durata di anni 9 e mesi 3;

considerato che per verificare se il giudizio in esame abbia avuto o meno una ragionevole durata è necessario anzitutto valutare in concreto, applicando i criteri stabiliti dalla norma di cui all'art. 2, comma 2, della legge n° 89/01, quali la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi, quale sia il periodo fisiologicamente necessario alla definizione della controversia e successivamente detrarre tale periodo di tempo dalla durata complessiva del processo (cfr. Cass. Civ. n° 17999/05, 23844/07, 1354/08 e 10415/09);

che, come stabilito dalla legge n. 89 del 2001 e successive modifiche, deve ritenersi equa, per il giudizio di primo grado, la durata di anni 3;

che nel caso in esame, tenuto conto di tutti gli elementi indicati incidenti sulla complessità del giudizio, detto processo avrebbe potuto ragionevolmente concludersi in 3 anni, mentre si è irragionevolmente protratto per anni 6 e mesi 3;

che va quindi riconosciuto per tale eccedenza il danno non patrimoniale, quale normale conseguenza del prolungarsi del giudizio, la cui prova è *in re ipsa*, mentre grava sull'Amministrazione l'onere di dedurre e provare i fatti che lo escludono (cfr. Cass. Sez. Un. 1338/04, 1339/04 1341/04);

che tale prova non è stata invece offerta;

che, tenuto conto di tutti gli elementi relativi al processo presupposto, quali l'oggetto e l'entità della domanda, lo svolgimento e l'esito del giudizio, si ritiene equo quantificare il danno, anche alla luce della recente giurisprudenza CEDU e della Cassazione, in € 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata;

che pertanto la convenuta Amministrazione va condannata al pagamento di euro 4.687,00 per il periodo di ritardo di anni 6 e mesi 3, in favore del ricorrente;

che le spese devono porsi a carico della convenuta;

che, tenuto conto dell'assenza di difficoltà del procedimento, dell'assenza di questioni giuridiche e di fatto trattate e del carattere ripetitivo degli scritti difensivi, si ritiene di applicare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DM n. 55 del 2014, la riduzione per metà degli onorari e le spese si liquidano in complessivi € 915,00 per compensi, oltre a € 35,80 per esborsi, con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistataria.

1/2

NON PER PUBBLICAZIONE

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:


condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di **NON PER PUBBLICAZIONE**, della somma di € 4.687,00;

condanna il medesimo Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 915,00 per compensi e in € 35,80 per esborsi, oltre accessori come per legge (IVA, rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, cassa previdenza avvocati 2%), con distrazione a favore del procuratore Filomena Iervolino, dichiaratosi antistataria.

Roma, 14.11.2016

Il Consigliere Estensore

Maria Enrica Puoti



Il Presidente

Maria Teresa Mirra



SEZIONE FOLIA RIPARAZIONE
DEPOSITATA 21 MAR 2017

oggi

IL CANCELLIERE
Lucia Rivoira

